

OSSERVATORIO EMERGENZA COVID-19
PAPER – 29 APRILE 2020

Brevi riflessioni su valutazione
scientifica del rischio e collaborazione
pubblico-privato

di Antonio Barone
Professore ordinario di Diritto amministrativo
Università di Catania



Brevi riflessioni su valutazione scientifica del rischio e collaborazione pubblico-privato^{*}

di Antonio Barone

Professore ordinario di Diritto amministrativo
Università di Catania

Sommario: 1. Risk management ed emergenza pandemica; 2. La precauzione presa sul serio; 3. Il c.d. “lock-down” del Paese: arcana imperii?; 4. Laboratori privati, screening della popolazione e certificazione della sicurezza

1. Risk management ed emergenza pandemica

La prospettiva di un progressivo allentamento delle misure di c.d. *lock-down*, connesse all'emergenza pandemica che stiamo vivendo, consente una prima riflessione critica su alcuni aspetti della magmatica normativa emergenziale prodotta, a vari livelli, nelle ultime settimane. In particolare, queste brevi riflessioni concernono due tematiche che, per differenti motivazioni e con diverse intensità, sono state anche oggetto del dibattito pubblico: da un lato il rapporto tra scienza e diritto nella gestione del rischio, dall'altro la collaborazione pubblico-privato nei processi di *risk management*.

Sotto il primo profilo, non si può non osservare la tendenza dei rappresentanti di governo a richiamare le indicazioni scientifiche a fondamento delle proprie scelte. Nel caso italiano, tali indicazioni scientifiche vengono ulteriormente diffuse grazie alla partecipazione di autorevoli componenti (o collaboratori) di comitati tecnico-scientifici a importanti talk show televisivi, con dichiarazioni (poi rilanciate anche via social network) che contribuiscono a ingenerare un vero e proprio legittimo affidamento dei cittadini nell'*ipse dixit* scientifico “di Stato”¹.

In realtà, l'emergenza COVID-19 si è caratterizzata, fin dall'inizio, proprio per l'assenza di certezze scientifiche sulla prevenzione e gestione dei rischi per la salute umana. Del resto, nel solco della teorizzazione sociologica della “società del rischio”, la tradizionale deferenza del diritto ai portati tecnico-

^{*} Paper valutato dalla Direzione. Queste brevi riflessioni derivano dalla relazione svolta in occasione del convegno *Diritto amministrativo dell'emergenza e gestione del rischio pandemico*, Università LUM Jean Monnet, 20 aprile 2020.

(*) Queste brevi riflessioni derivano dalla relazione svolta in occasione del convegno *Diritto amministrativo dell'emergenza e gestione del rischio pandemico*, Università LUM Jean Monnet, 20 aprile 2020.

¹ Come sottolineato da B. CARAVITA, M. CAVINO, F. FABRIZZI, M. NOCELLI, M.A. SANDULLI, *Il diritto pubblico e l'emergenza COVID-19*, Paper 13 marzo 2020, Osservatorio Emergenza Covid-19, *Federalismi.it*, i rapporti tra comunità scientifica, decisione politica e diritto all'informazione costituiscono, alla luce dell'emergenza in corso, uno dei principali temi di approfondimento per la dottrina giuspubblicistica. Secondo F. FRACCHIA, *Coronavirus, senso del limite, deglobalizzazione e diritto amministrativo: nulla sarà più come prima?*, www.ildirittoeconomieconomia.it, l'emergenza coronovirus rilancia l'esigenza di configurare correttamente i rapporti tra scienza, politica e amministrazione.



scientifici è entrata in crisi di fronte ai casi di incapacità della scienza di fornire risposte certe sulla dannosità o meno di numerose attività².

Sul fronte della cooperazione pubblico-privato, le recenti normative emergenziali e lo stesso dibattito pubblico maturato su di esse sembrano privilegiare modelli tendenzialmente pubblicistici, con una complessiva sottovalutazione delle potenzialità della collaborazione pubblico-privato nella valutazione e nella gestione del rischio pandemico.

La stessa riflessione sul principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale sembra essere poco presente nel vivace dibattito sull'emergenza pandemica³. Tale riflessione, al contrario, mantiene la sua centralità anche nella prospettiva del coinvolgimento dei privati nei percorsi di certificazione della sicurezza, come nel caso del ruolo della laboratoristica privata nei processi di *screening* di intere categorie della popolazione attraverso test molecolari (c.d. tamponi) e di tipo sierologico.

2. La precauzione presa sul serio

Il principio di precauzione è il faro attraverso il quale rileggere le normative emergenziali delle ultime settimane, a nulla rilevando sotto questo aspetto l'origine industriale o naturale del rischio epidemico COVID-19⁴. Il concetto di precauzione è strettamente correlato a quello di rischio: un rischio "potenziale", non del tutto dimostrabile nella sua effettiva portata a causa dell'insufficienza e dell'incertezza dei dati scientifici⁵.

Il principio di precauzione consta di tre elementi strutturali: la valutazione del rischio, la gestione del rischio e la comunicazione del rischio.

² L'incertezza della scienza è uno dei perni della "società del rischio" magistralmente delineata ad inizio degli anni '80 dello scorso secolo dal sociologo tedesco Ulrich Beck, il quale si riferiva soprattutto ai rischi per la salute e per l'ambiente inconsapevolmente assunti dai cittadini-consumatori, rischi prodotti da un sistema industriale fortemente incentrato sulla ricerca scientifica applicata. Il riferimento d'obbligo va a U. BECK, *Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne*, Frankfurt, 1986, trad. it. a cura di W. PRIVITERA, *La società del rischio. Verso una seconda modernità*, Roma, 2000.

³ Nell'economia di queste brevi riflessioni i riferimenti bibliografici sul principio di sussidiarietà orizzontale posso limitarsi a G. ARENA, *Il principio di sussidiarietà orizzontale nell'art. 118, n.c. della Costituzione*, Relazione al Convegno "Cittadini attivi per una nuova amministrazione", Roma 7-8 febbraio 2003, www.astridonline.it.

⁴ Sul principio di precauzione, nell'ambito di una vasta letteratura, in questa sede il richiamo può essere limitato ai primi lavori monografici della dottrina amministrativistica italiana sul tema: A. BARONE, *Il diritto del rischio*, Milano 2006; F. DE LEONARDIS, *Il principio di precauzione nell'amministrazione di rischio*, Milano, 2005. Più di recente, *ex multis*, possono vedersi: I.M. MARINO, *Aspetti propedeutici del principio di precauzione*, ora in ID., *Scritti giuridici*, II, a cura di A. Barone, Napoli, 2015, p. 1511-1544; R. DAGOSTINO, *The spillover rule of the administrative court to increase resilience*, in *Riv. It. Dir. Pubbl. Com.*, 2019, p. 51-69.

⁵ Commissione Europea, *Comunicazione sul principio di precauzione* - COM(2000)1, 2 febbraio 2000, <https://eur-lex.europa.eu>.



La valutazione scientifica del rischio è volta alla “identificazione del pericolo”⁶, alla sua “caratterizzazione”⁷, alla “valutazione dell’esposizione”⁸, alla “caratterizzazione del rischio”⁹. La misura precauzionale non può prescindere dalla obbligatoria valutazione scientifica del rischio; tale obbligatorietà non è circoscritta alle sole misure precauzionali di tipo amministrativo, involgendo anche il fronte della legislazione¹⁰.

Il momento centrale dell’approccio precauzionale è costituito dalla gestione del rischio, finalizzata all’esame delle alternative di intervento, tenendo conto degli esiti della valutazione del rischio, senza tuttavia restarne vincolati. Ciò ha due conseguenze giuridiche rilevanti.

Anzitutto, come rilevato dalla Corte di giustizia, in virtù del principio di precauzione, «quando sussistono incertezze riguardo all’esistenza o alla portata di rischi per la salute delle persone, possono essere adottate misure protettive senza dover attendere che siano esaurientemente dimostrate la realtà e la gravità di tali rischi»¹¹.

Inoltre, le misure precauzionali devono essere fondate su un esame dei potenziali vantaggi e oneri derivanti dall’azione o dall’inazione, prendendo in considerazione aspetti ulteriori rispetto ai dati scientifici o a quelli di matrice economica. Tale esame non può ridursi ad un’analisi economica costi/benefici, dovendo invece allargarsi alla valutazione di altre variabili, come l’accettabilità della misura da parte della popolazione interessata: «è possibile, infatti, che una società sia pronta a pagare un costo

⁶ Ibidem, All. III, 30, «Con identificazione del pericolo s’intende l’identificazione degli agenti biologici, chimici o fisici che possono avere effetti negativi. Una nuova sostanza o un nuovo agente biologico possono rivelarsi attraverso i loro effetti sulla popolazione (malattia o morte), o sull’ambiente e può essere possibile descrivere gli effetti attuali o potenziali sulla popolazione o sull’ambiente prima che la causa sia identificata al di là di ogni ragionevole dubbio».

⁷ Ibidem: «La caratterizzazione del pericolo consiste nella determinazione, in termini quantitativi e/o qualitativi, della natura e della gravità degli effetti nocivi collegati con gli agenti o le attività causali. In questa fase deve essere stabilito il rapporto tra le quantità di sostanze pericolose e gli effetti. Tuttavia, a volte è difficile o impossibile provare tale rapporto, ad esempio perchè il nesso causale non è stato individuato al di là di ogni ragionevole dubbio».

⁸ Ibidem: «La valutazione dell’esposizione consiste nella valutazione quantitativa o qualitativa della probabilità di esposizione all’agente in questione. Oltre alle informazioni sugli agenti stessi (fonte, distribuzione, concentrazioni, caratteristiche, ecc.), sono necessari dati sulla probabilità di contaminazione o esposizione della popolazione o dell’ambiente al pericolo».

¹⁰ Ad esempio, la Corte costituzionale, nella sentenza 26 giugno 2002, n. 282, relativa ad una legge regionale (delle Marche n. 26/2001) recante la “sospensione della terapia elettroconvulsivante, della lobotomia prefrontale e transorbitale e altri simili interventi di psicoturgia”, ha sostenuto che: «un intervento sul merito delle scelte terapeutiche in relazione alla loro appropriatezza non potrebbe nascere da valutazioni di pura discrezionalità politica dello stesso legislatore, bensì dovrebbe prevedere l’elaborazione di indirizzi fondati sulla verifica dello stato delle conoscenze scientifiche e delle evidenze sperimentali acquisite, tramite istituzioni e organismi — di norma nazionali o sovranazionali — a ciò deputati, dato l’“essenziale” rilievo che, a questi fini, rivestono “gli organi tecnico-scientifici”».

¹¹ Corte di giustizia CE, sentenze 5 maggio 1998, causa C-157/96, par. 63, e causa C-180/96, punto 99; sent. 9 settembre 2003, causa C-236/01, par. 111, curia.europa.eu.



più elevato al fine di garantire un interesse, quale l'ambiente o la salute, riconosciuto come di grande rilievo»¹².

In sostanza, in contesti di incertezza scientifica il principio di precauzione esalta la discrezionalità del decisore pubblico, che non resta necessariamente vincolata agli esiti della valutazione scientifica del rischio (il cui svolgimento deve comunque essere garantito). Tali esiti, peraltro, non possono rimanere segreti. Al contrario, come dimostra anche la più recente legislazione europea in materia di sicurezza alimentare, la necessaria trasparenza della valutazione del rischio è un passaggio essenziale nell'adozione di misure precauzionali, basate proprio sul confronto aperto tra i diversi fattori (scientifici e non) della scelta pubblica¹³.

3. Il c.d. “lock-down” del Paese: arcana imperii?

Da una prima analisi della normativa emergenziale nazionale relativa alla epidemia COVID-19 non sembra emergere il rispetto della corretta dialettica tra le componenti strutturali del principio di precauzione.

Basti pensare ai tre provvedimenti emergenziali con i quali, in meno di 10 giorni, sono state adottate misure assai restrittive per la libertà dei cittadini (di c.d. lock-down), dapprima limitatamente al territorio di alcuni comuni (DPCM del 1 marzo 2020), poi estese al territorio della regione Lombardia e di 14 province italiane (DPCM del 8 marzo 2020) e subito dopo generalizzate all'intero Paese (DPCM del 9 marzo 2020)¹⁴. Ebbene, in nessuno di questi provvedimenti è possibile riscontrare un sia pur minimo cenno alla (invero necessaria) valutazione scientifica del rischio connesso a misure precauzionali così stringenti e mai prima conosciute nei confronti dell'intera popolazione italiana.

Sotto questo aspetto, non può non rilevarsi il paradosso tra il continuo richiamo alle indicazioni della scienza da parte dei rappresentanti del governo e l'assenza del (necessario) riferimento proprio alla valutazione scientifica del rischio nelle misure precauzionali adottate dallo stesso governo. A questo

¹² Commissione Europea, *Comunicazione sul principio di precauzione*, cit.

¹³ Ad esempio, in base al Considerando n. 12 del Regolamento Europeo del Parlamento Europeo e del Consiglio 2019/1381, relativo alla trasparenza e alla sostenibilità dell'analisi del rischio dell'Unione nella filiera alimentare: «La trasparenza del processo di valutazione del rischio contribuisce a che l'Autorità acquisisca maggiore legittimità agli occhi dei consumatori e del pubblico nel compimento della sua missione, accresce la fiducia nel lavoro da essa svolto e garantisce democraticamente una maggiore responsabilità dell'Autorità nei confronti dei cittadini dell'Unione. È perciò fondamentale rafforzare la fiducia del pubblico e delle altre parti interessate nel processo di analisi del rischio, che è alla base del pertinente diritto dell'Unione, e in particolare della valutazione del rischio, compresa la sua trasparenza, nonché nell'organizzazione, nel funzionamento e nell'indipendenza dell'Autorità».

¹⁴ Sulle misure di realizzazione del c.d. lock down dell'intero Paese cfr. F. CINTIOLI, *Sul regime del lockdown in Italia (note sul decreto legge n. 19 del 25 marzo 2020)*, Paper 6 aprile 2020, in Osservatorio Emergenza Covid-19, *Federalismi.it*. V. altresì A. BARTOLINI, *#Torna il coprifuoco?# Alcune riflessioni sul #DPCM (Decreto Presidente Consiglio dei Ministri)# #coronavirus# dell'8 marzo 2020*, www.ridiam.it.

paradosso si correla una conseguenza giuridica: l'omessa valutazione del rischio costituisce violazione del principio di precauzione e, inevitabilmente, rischia di incidere sulla stessa legittimità dei provvedimenti precauzionali, pur adottati in situazione emergenziali.

Non si tratta di una criticità solo italiana.

Come è stato segnalato, infatti, analoghe perplessità possono essere sollevate, ad esempio, per la decisione del governo austriaco di chiudere ai viaggiatori il passo del Brennero (salvo presentazione di certificato medico) ovvero per la misura del governo spagnolo di chiudere in via precauzionale il collegamento aereo con l'Italia in assenza di una valutazione oggettiva del rischio¹⁵.

Tornando al caso italiano, il segnalato *vulnus* della mancata valutazione scientifica del rischio è stato solo in parte sanato in sede di proroga delle misure di *lock-down* generalizzato fino al 3 maggio 2020. L'art. 2, 1° comma, del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, in particolare, prevede che “per i profili tecnico-scientifici” le misure precauzionali di contenimento dell'emergenza pandemica siano adottate (con DPCM) “*sentito, di norma, il Comitato tecnico-scientifico*” previsto dall'ordinanza n. 630 del 3 febbraio 2020 del capo dipartimento della protezione civile (precedentemente operante solo a supporto del citato capo dipartimento). Di conseguenza, il DPCM del 10 aprile 2020 è stato adottato “*preso atto del verbale del Comitato tecnico-scientifico n. 49 del 9 aprile 2020*”. Le vigenti (fino al 3 maggio 2020) gravi limitazioni alle nostre libertà derivano quindi da misure precauzionali adottate sulla base di una valutazione scientifica del rischio che, tuttavia, i cittadini non conoscono.

Analogamente, il DPCM del 26 aprile 2020, di individuazione (tra l'altro) delle misure di contenimento del contagio efficaci dal 4 al 17 maggio 2020, è stato adottato “*visti i verbali n. 57 del 22 aprile e n. 59 del 24-25 aprile 2020 del Comitato tecnico-scientifico [...]*”.

Ad oggi i pareri n. 49 del 9 aprile 2020, n. 57 del 22 aprile 2020 e n. 59 del 24-25 aprile 2020 del “Comitato tecnico-scientifico” non sono stati resi pubblici, così come gli altri verbali delle riunioni di tale Comitato. Ciò sembra stridere con il portato giuridico del principio di precauzione e con la necessaria trasparenza dei processi di valutazione del rischio. In ogni caso, anche volendo prescindere dalla sussistenza di un obbligo di pubblicazione degli esiti della valutazione scientifica del rischio pandemico, il governo non potrà che riscontrare positivamente l'istanza di accesso civico generalizzato eventualmente avanzata da qualunque cittadino¹⁶.

¹⁵ A. DONATI, *L'Europa e la crisi del coronavirus: alla (ri) scoperta del principio di precauzione*, 16 marzo 2020, *BioLaw Journal* 2/2020, www.biodiritto.org.

¹⁶ Per questi profili, nell'ambito di una vasta letteratura, può vedersi A. BARONE, R. DAGOSTINO, *La pubblica amministrazione come “casa di vetro”?*, in A. BARONE, (a cura di), *Cittadini, imprese e pubbliche funzioni*, Bari, 2018, p. 171-211, ivi ulteriori indicazioni bibliografiche. V. altresì, *ex multis*, A.G. OROFINO, *Profili giuridici della trasparenza amministrativa*, Bari, 2013.

4. Laboratori privati, screening della popolazione e certificazione della sicurezza

Sul fronte del rapporto pubblico-privato, da una prima analisi della magmatica normativa emergenziale italiana relativa alla pandemia da COVID-19 emerge una prevalente impostazione pubblicistica, che si traduce, ad esempio, attraverso l'utilizzo di tradizionali strumenti marcatamente autoritativi. Basti pensare, al riguardo, alla previsione dell'art. 6 del decreto legge c.d. "cura Italia" (n. 18 del 2020), che disciplina la possibilità della *"requisizione in uso o in proprietà di presidi sanitari e medico-chirurgici, nonché di beni mobili di qualsiasi genere, occorrenti per fronteggiare la predetta emergenza sanitaria, anche per assicurare la fornitura delle strutture e degli equipaggiamenti alle aziende sanitarie o ospedaliere ubicate sul territorio nazionale, nonché per implementare il numero di posti letto specializzati nei reparti di ricovero dei pazienti affetti da detta patologia"*. Questa disposizione sembra destinata prevalentemente al mondo della sanità privata accreditata, secondo una prospettiva che pare negare proprio a questo mondo un ruolo importante nella co-gestione del rischio pandemico.

Nell'economia di queste brevi riflessioni non è possibile approfondire adeguatamente le tematiche qui solo accennate. Tuttavia, al modello autoritativo della requisizione è possibile contrapporre l'esempio della collaborazione necessaria pubblico-privato avviata da alcune regioni italiane nell'attività di screening di interi settori della popolazione, attraverso i test molecolari (c.d. tamponi) e talora anche di tipo sierologico.

Anche in questo caso, il tema non è solo italiano: le autorità tedesche hanno raggiunto importanti risultati di prevenzione e riduzione del contagio da COVID-19 grazie all'alleanza strategica con la laboratoristica privata, consentendo l'effettuazione di test molecolari (tamponi) su circa due milioni di cittadini¹⁷.

La posizione del nostro Ministero della Salute, assunta fin dalla circolare del 22 febbraio 2020, è stata quella della effettuazione dei test nei confronti dei soli casi "sintomatici"¹⁸. A livello regionale, al contrario, è progressivamente emersa da più fronti una diversa impostazione, fondata su screening di intere categorie della popolazione come strumento di prevenzione e gestione del rischio pandemico.

¹⁷ Il dato è tratto da notizie di stampa: <https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-04-02/private-labs-helped-germany-test-1-million-for-covid-19-virus>.

La questione, peraltro, travalica gli stessi confini continentali europei. Nella dichiarazione di emergenza nazionale del 13 marzo 2020, il Presidente degli Stati Uniti ha annunciato una nuova strategia di cooperazione tra autorità pubbliche e laboratori privati per lo screening massivo della popolazione americana che sta consentendo l'effettuazione di oltre di centinaia di migliaia di test al giorno (<https://fortune.com/2020/03/13/trump-declares-national-emergency-over-coronavirus/>; <https://eu.usatoday.com/story/news/health/2020/04/02/coronavirus-testing-number-labs-covid/5099458002/>).

¹⁸ Su questi aspetti v. D. DI FALCO, L. MADDALENA, *La politica del tracciamento dei contatti e dei test per covid-19 alla luce delle ultime direttive OMS: nessun ostacolo giuridico impedisce di utilizzare il 'modello coreano' anche in Italia*, paper 28 marzo 2020, in Osservatorio Emergenza Covid-19, *Federalismi.it*.



Toscana, Veneto e Sicilia, ad esempio, hanno addirittura inaugurato la via dei test sierologici in aggiunta ai test molecolari estesi¹⁹, talora anticipando posizioni poi riconosciute anche a livello nazionale²⁰.

Queste scelte di differenziazione regionale non soltanto dimostrano la perdurante importanza della strutturazione su base regionale del servizio sanitario, ma soprattutto rilanciano la prospettiva della collaborazione, a tratti necessitata, tra pubblico e privato. L'effettuazione di centinaia di migliaia, forse milioni, di test sulla popolazione non può certo essere sostenuta dalle sole strutture pubbliche, rendendosi necessaria la collaborazione del privato accreditato.

Pertanto, alcune regioni italiane hanno pubblicato manifestazioni di interesse per il coinvolgimento dei migliori (in termini di organizzazione, strumentazione e risorse umane dedicate) laboratori privati nelle politiche di screening di intere categorie della popolazione, mantenendo però il controllo e la gestione dei dati relativi ai risultati in ottica di gestione del rischio pandemico²¹. I laboratori privati, in particolare, vengono cooptati all'interno della organizzazione pubblica del servizio di screening della popolazione, svolgendo un segmento importante di tale servizio costituito dall'attività analitica, i cui risultati vengono gestiti e comunicati solo ed esclusivamente dalle amministrazioni pubbliche. In tal guisa, i laboratori privati selezionati entrano nel processo di valutazione del rischio funzionale (tra l'altro) alla adozione delle auspiccate misure di sblocco e riapertura del Paese.

Il caso della laboratoristica privata dimostra come l'auspicato progressivo superamento delle misure di c.d. *lock-down* passi anche attraverso percorsi di certificazione della sicurezza che vedano necessariamente coinvolti i soggetti privati secondo modelli ascrivibili alla prospettiva costituzionale della sussidiarietà orizzontale. Il principio di precauzione, sotto questo aspetto, non impone necessariamente modelli

¹⁹ In via esemplificativa possono richiamarsi l'ordinanza del Presidente della Regione Toscana n. 23 del 3 aprile 2020, il progetto regionale veneto sotto la guida scientifica dell'AOP di Padova e dell'AOUI di Verona, la nota prot. 14005 del 16/4/2020 dell'Assessorato della salute della Regione Siciliana.

²⁰ V. ad esempio il decreto di aggiudicazione della gara per la fornitura di kit sierologici del Capo dipartimento della protezione civile del 25 aprile 2020 (protezionecivile.gov.it), in cui si legge che la suddetta gara è stata avviata in data 17 aprile 2020 “*preso atto delle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico di cui all'art. 2 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020 in merito all'opportunità di avviare studi siero-epidemiologici cross-sectional sulla popolazione generale residente nelle regioni italiane, nonché del protocollo metodologico approvato nella seduta del 9 aprile 2020*”.

²¹ Si veda ad esempio l'ordinanza contingibile ed urgente n. 7 del 20/3/2020 del Presidente della Regione Siciliana ed il Decreto dell'Assessore della Salute della Regione Siciliana n. 248 del 27 marzo 2020, a cui hanno fatto i decreti assessoriali nn. 266, 280 e 301/2020.

Le esperienze regionali non sono comunque scevre da profili di criticità. Sempre in via esemplificativa, può richiamarsi il contenzioso insorto in relazione all'indagine di mercato della regione Campania finalizzata all'individuazione dei laboratori/consorzi per l'analisi dei tamponi oro-faringei volti all'attività di screening, sul quale è recentemente intervenuto il decreto del presidente del TAR Campania, Napoli, n. 776 del 11/4/2020, seguito dall'ordinanza della I sezione n. 856 del 22/4/2020, che hanno per il momento confermato la legittimità dell'operato regionale. Ancora, può vedersi il decreto del presidente del TAR Lombardia, Milano, n. 596 del 22/4/2020, che ha chiarito come l'accordo quadro stipulato tra la Fondazione I.R.C.C.S. Policlinico San Matteo e la società Diasorin S.p.A., finalizzato (tra l'altro) all'elaborazione di nuovi test molecolari e sierologici per la diagnosi di infezione da SARS-Cov-2, non sembri esaurirsi in un puro accordo di collaborazione scientifica tale da essere sottratto al confronto concorrenziale di mercato.



organizzativi centralistici o necessariamente fondati su modelli autoritativi, ma al contrario, si apre alla prospettiva della *responsible governance* del rischio, che vede coinvolta a pieno titolo il sistema delle autonomie, pubbliche e private²².

²² Sia consentito il rinvio ad A. BARONE, *La certificazione nel diritto del rischio*, in F. FRACCHIA, M. OCCHIENA (a cura di), *I sistemi di certificazione tra qualità e certezza*, Milano 2006, p. 41- 52; ID., *Pubblico e privato nella gestione del rischio*, in G. GUERRA, A. MURATORIO, E. PARIOTTI, M. PICCINI, D. RUGGIO (a cura di), *Forme di responsabilità e nanotecnologie*, Bologna, 2011, p. 159-184.